



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Prot. n. 15747

Cagliari, 26 aprile 2016

Comunicazione trasmessa solo per
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005

- Ai comuni
- Alle unioni di comuni
- Alle comunità montane
- Ai consorzi di comuni
- Alla Città Metropolitana di Cagliari

LORO SEDI

Oggetto: Permessi e licenze amministratori locali.

In riferimento alle molteplici richieste di chiarimento pervenute in ordine all'argomento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Occorre rilevare, preliminarmente, che i permessi e le licenze degli amministratori locali sono disciplinati dall'art.79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato, tra l'altro, dall'art.16, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 che ha dettato norme in materia di contenimento della spesa pubblica.

L'art.79, comma 1, a seguito della novella legislativa introdotta con l'art.16, comma 21, sopra citato, dispone testualmente: *1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

La precedente formulazione prevedeva invece per gli stessi amministratori locali *“il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli”*.

Successivamente all'entrata in vigore della legge statale surrichiamata, il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 recante *“Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie”* la quale, all'articolo 2, comma 1, ha stabilito la non applicazione, tra le altre, delle norma statale di cui al predetto art.16, comma 21, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali.

Fatto, quest'ultimo, che determina, per i consiglieri degli enti locali della Sardegna, di avvalersi del diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.

La legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 recante *“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”*, da considerarsi *disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali* richiamata dalla legge n.4/2012, nulla prevede in merito all'argomento di cui trattasi, ragion per cui si ritiene fondata la richiesta che perviene dagli enti locali in ordine alla sussistenza o meno della deroga disposta da quest'ultima legge regionale.

La questione si presenta ermeneuticamente complessa, laddove da un lato si argomenta a favore dell'applicazione anche agli enti locali della Sardegna della norma di cui all'art.79 del decreto legislativo n.267/2000 nel testo attualmente vigente e dall'altro si sostiene la permanenza della deroga operata dalla legge regionale n.4 del 2012 in quanto espressamente non abrogata dalla legge di riforma di cui alla legge regionale n.2 del 2016.

Ciò premesso e considerate le deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti che si sono espresse in ordine all'applicazione dei provvedimenti statali sul contenimento della spesa pubblica, si ritiene prudenzialmente di dover applicare la disciplina prevista dall'art.79 sopra citato, in attesa di una eventuale interpretazione autentica da parte del Consiglio regionale.

Gli enti in indirizzo sono invitati a comunicare il contenuto della presente circolare ai rispettivi consiglieri comunali e/o componenti delle assemblee di livello sovra comunale.

Il Direttore Generale
Antonella Giglio
FIRMATO